



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 8.2022

Seregno, 18 febbraio 2022

NUOVI MODELLI INTRASTAT DAL 2022

La Determinazione Agenzia delle Dogane 23 dicembre 2021, n. 493869/RU ha approvato i nuovi modelli Intra-stat da utilizzare a decorrere dal mese di gennaio 2022 (scadenza entro il 25 febbraio 2022).

LE PRINCIPALI NOVITÀ

- 1) il modello Intra-1 bis (cessioni) richiede l'indicazione dell'origine delle merci, da individuarsi secondo le regole doganali;
- 2) per il modello Intra-2 bis e Intra-2 quater (relativo agli acquisti) viene previsto che la presentazione con cadenza mensile sia obbligatoria da parte di coloro che raggiungono perlomeno la nuova soglia di 350.000 euro di acquisti di beni in almeno uno dei 4 trimestri precedenti (la soglia resta di 100.000 euro per i servizi);
- 3) si prevede una semplificazione sia per le cessioni sia per gli acquisti Intra-Ue di valore inferiore a 1.000 euro: per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000»;
- 4) nel modello Intra-1 bis (cessioni) e nel modello Intra-2 bis (acquisti) i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire obbligatoriamente i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B);
- 5) è stato introdotto il nuovo modulo Intra-1 sexies che accoglie alcune informazioni sui trasferimenti di beni intra-Ue in regime di *call-off stock* (Dlgs 192/2021);
- 6) è disposto l'esonero dalla presentazione dei modelli Intra-stat per le operazioni con la Repubblica di San Marino.

ORIGINE DELLE MERCI

Nel modello Intra-1 bis (cessione di beni) e nel modello Intra-2 bis (acquisti di beni) è stata inserita la nuova colonna 15, ove riportare – ai soli fini statistici – il Paese di origine dei beni.

A tal fine, nel modello occorre indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci individuato secondo i seguenti criteri:

- le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o Paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o Paese o territorio («IT» incluso);
- le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o Paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o Paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione;
- l'origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine non preferenziale.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Pertanto è opportuno far notare che nel caso in cui un prodotto finito sia composto esclusivamente da materiali di origine italiana, si potrà indicare la sigla IT senza necessità di esaminare le regole di origine. **Invece, per quanto concerne i materiali utilizzati nella produzione che sono acquistati da fornitori, è indispensabile l'ottenimento di una dichiarazione di origine contenente il corretto "Made in" della merce.**

INTRA-ACQUISTI: CADENZA DI PRESENTAZIONE

Viene modificata la soglia al superamento della quale diviene obbligatorio presentare il modello Intra-2 bis (acquisti), esclusivamente per finalità statistiche, con cadenza mensile.

Posto che la cadenza trimestrale non è più in vigore sin dal 2018 (essa resta in vigore solo per le cessioni), dal 2022 la presentazione dei modelli Intrastat è richiesta come segue:

CESSIONI			
BENI		SERVIZI (3)	
Ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (1)	Periodicità (4)	Ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (1)	Periodicità (4)
Fino a 50.000 euro	Trimestrale (2)	Fino a 50.000 euro	Trimestrale (solo parte fiscale) (2)
Da oltre 50.000 euro a meno di 100.000 euro	Mensile (solo parte fiscale)	Oltre 50.000 euro	Mensile (parte fiscale e parte statistica)
Da 100.000 euro	Mensile (parte fiscale e parte statistica)		
ACQUISTI			
BENI		SERVIZI (3)	
Ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (1)	Periodicità (4)	Ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (1)	Periodicità (4)
Meno di 350.000 euro	Non dovuto	Meno di 100.000 euro	Non dovuto
Da 350.000 euro	Mensile (solo ai fini statistici)	Da 100.000 euro	Mensile (solo ai fini statistici)



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

(1) La soglia va verificata per ciascuna categoria di operazioni (e quindi, singolarmente, le cessioni intra-Ue di beni, i servizi resi, gli acquisti intra-Ue di beni, i servizi ricevuti), come previsto dall'articolo 2, Dm 22 febbraio 2010. Ciò significa che il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.

(2) Resta salva la facoltà, per i soggetti trimestrali, di optare per la periodicità mensile per l'intero anno solare (articolo 2, comma 3, Dm 22 febbraio 2010; Circolare agenzia delle Entrate 36/E/2010, Parte II, quesito 4).

Inoltre, il superamento della soglia nel corso di un trimestre, per una singola categoria di operazioni, determina l'obbligo di presentazione mensile del relativo elenco a partire dal mese successivo a quello in cui tale limite è superato (articolo 2, comma 4, Dm 22 febbraio 2010).

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle soglie di riferimento la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi già trascorsi è, tuttavia, facoltativa (Comunicazione agenzia delle Dogane 20 febbraio 2018, n. 18558).

(3) Prestazioni di servizi «generiche», di cui all'articolo 7-ter, Dpr 633/1972, rese a/ricevute da soggetti passivi stabiliti nella Ue. Non sono da rilevare nei modelli: 1) le prestazioni di servizi diverse da quelle «generiche» nei confronti di soggetti passivi Iva (di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, Dpr 633/1972); 2) le operazioni rese nei confronti di privati consumatori; 3) le operazioni rese a/ricevute da soggetti stabiliti al di fuori della Ue, anche qualora dotati di un numero identificativo Iva o di rappresentante fiscale in uno degli Stati Ue (Circolare agenzia delle Entrate 21 giugno 2010, n. 36/E, Parte I, quesito n. 1).

Il modello Intrastat (esclusivamente) relativo ai servizi (resi/ricevuti) va compilato anche dai soggetti in regime forfetario di cui alla legge 190/2014 (Circolare agenzia delle Entrate 10/E/2016).

(4) I modelli sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (articolo 3, Dm 22 febbraio 2010).

Nel Mod. Intra 2 bis relativo agli acquisti intracomunitari:

1) talune informazioni non sono più obbligatorie. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:

- Stato del fornitore (colonna 2);
- codice Iva del fornitore (colonna 3);
- ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5).

Analoga semplificazione è prevista per il modello Intrastat per l'acquisto di servizi (Intra-2 quater), per il quale l'obbligo di presentazione (esclusivamente con cadenza mensile e solo per finalità statistiche) scatta se viene raggiunta almeno la soglia di 100.000 euro per almeno uno dei 4 trimestri precedenti.

In particolare, l'indicazione dei seguenti dati è solo facoltativa:

- codice Iva del fornitore (colonna 3);
- ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5);
- modalità di erogazione (colonna 9);
- modalità di incasso (colonna 10);
- Paese di pagamento (colonna 11).

NOMENCLATURA COMBINATA

Come regola generale, in ciascun rigo va riportato il codice delle merci secondo la Nomenclatura Combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco. Quindi, ad esempio, se in una fattura sono indicati acquisti di beni identificati da differenti codici di Nomenclatura Combinata, va compilato un rigo per ciascuno di essi.

La novità del 2022 consiste nel fatto che, per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, non è necessario compilare un rigo per ciascuna tipologia di beni identificata mediante la Nomenclatura Combinata (Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3, Regolamento Ue 2020/1197; articolo 3, Determinazione 493869/RU/2021).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

In tal caso è possibile utilizzare il codice unico «99500000», senza necessità di disaggregazione della Nomenclatura Combinata.

Detta semplificazione opera:

- sia per il modello Intra-1 bis (cessioni di beni);
- sia per il modello Intra-2 bis (acquisti di beni).

Per «spedizione» s'intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.

NATURA DELLA TRANSAZIONE

Relativamente ai modelli Intra-1 bis (cessioni di beni) e Intra-2 bis (acquisti di beni) è prevista una diversa modalità di indicazione della Natura della transazione (valorizzata ora con due cifre).

Natura della transazione costituisce la ragione del trasferimento: acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi.

Chi ha realizzato nell'anno precedente, o nel caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presume di realizzare nell'anno in corso, un valore di spedizione (in entrata/in uscita) superiore a 20.000.000 di euro, deve indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B) della tabella "natura della transazione" (allegato XI alla determina).

Se la suddetta soglia non è superata, l'operatore può indicare i dati relativi alla natura della transazione secondo la disaggregazione a una cifra, cioè considerando la "colonna A", o a due cifre, cioè considerando anche la "colonna B".

Nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente, la compilazione del rigo è limitata alle sole informazioni di interesse fiscale e la «Natura transazione A» dev'essere indicata attraverso il relativo codice alfabetico riportato nella terza colonna della sottostante tabella(10).

Codici Natura della transazione

COLONNA A		COLONNA B		Codice per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
1	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1)	1	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi	A
		2	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)	



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

2	Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria	1	Restituzione di merci (Nota N3)	B
		2	Sostituzione di merci restituite	
		3	Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite	
3	Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4)	1	Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi <i>call-off stock</i> e <i>consignment stock</i>) (Nota N5)	C
		2	Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi <i>call-off stock</i> e <i>consignment stock</i>) (Nota N6)	
		3	Leasing finanziario (Nota N7)	
		4	Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N7)	
4	Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel Paese esportatore	D
		2	Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel Paese esportatore	
5	Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel Paese esportatore	E
		2	Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel Paese esportatore	
7	Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione)	1	Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro (Nota N8)	F
		2	Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di	



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

			esportazione (Nota N9)	
8	Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto			G
9	Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici	1	Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi (Nota N7)	H
		9	Altra	

Note esplicative per la codifica della Natura della transazione:

N1: Sono escluse le transazioni avvenute in regime di *call-off stock* o *consignment stock* per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità '3';

N2: La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat;

N3: Nella modalità '21', se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro;

N4: Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di *call-off stock* o *consignment stock*;

N5: Con la modalità '31' vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi *call-off stock* e *consignment stock*);

N6: Con la modalità '32' vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi *call-off stock* e *consignment stock*);

N7: Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione;

N8: Con la modalità '71' vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati membri, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà;

N9: Con la modalità '72' vengono indicate le spedizioni verso altri Stati membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.

Esempi

1) La Rossi Srl cede beni ad un cliente francese (operatore economico). La cessione è fatta a titolo definitivo.

In tal caso, nel modello Intra-1 bis andrà riportato nel campo «Natura della transazione A» il codice «1» tratto dalla Colonna A. Qualora il cedente sia un soggetto obbligato anche a compilare il campo «Natura della transazione B» dovrà indicare il codice «1» tratto dalla Colonna B.

2) Qualora la Rossi Srl avesse ceduto beni a titolo definitivo ad un cliente portoghese «privato» (ossia che ha agito al di fuori dell'esercizio di imprese, arti e professioni), il modello Intra-1 bis non va compilato (si veda nota N2 della tabella «*Codici Natura della transazione*»).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

3) La consegna di beni in conto lavorazione (beni che dovranno tornare nello Stato membro dal quale sono partiti) andrà segnalata nel seguente modo:

OPERAZIONI DI CALL-OFF STOCK

Per comunicare il trasferimento fisico dei beni in altro Paese membro, presso il cliente finale, in regime di *call-off stock* (anche detto di *consignment stock*), disciplinato dall'articolo 38-ter, DI 331/1993 (per la parte acquisti) e dall'articolo 41-bis, DI 331/1993 (per la parte vendite), è stato introdotto il nuovo modello Intra-1 sexies, da presentare con la medesima periodicità fissata per le cessioni di beni.

Inoltre, la movimentazione dei beni va annotata anche nell'apposito registro previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, DI n. 331/1993.

Esempio

La società Book Srl, nel mese di gennaio 2022, ha trasferito in Germania, presso il cliente Bayer SA, dei beni in regime di *call-off stock*.

Al momento del trasferimento va compilato il modello Intra-1 sexies, riportante i seguenti dati:



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Sexies

SEZIONE 5. CALL OF STOCK

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	DEST. NATARIO		T. PO OPERAZIONE	NUOVO DEST. NATARIO	
	STATO	CODICE IVA		STATO	CODICE IVA
1	2	3	4	5	6
1	DE	123456789	1		

La colonna può accogliere i seguenti codici:
«1»: Trasferimento di beni;
«2»: Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente);
«3»: Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questo caso occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello Intra-1 sexies)

Nel mese di maggio 2022 il cliente preleva la merce dal deposito: in questo momento avviene il trasferimento della proprietà dei beni, con il conseguente obbligo, da parte del cedente nazionale, di emettere la fattura (non imponibile, ai sensi dell'articolo 41, DI 331/1993) e di compilare il modello Intra-1 bis.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. D/TRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGistrate NEL PERIODO

PERIODO MESE 05 TRIMESTRE ANNO 2022 PARTITA IVA 12345678901

PROGR	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS		DENOMINAZIONE COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONG.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.	PAESE ORIG.
	STATO	CODICE IVA		A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DE	123456789		3	2									

OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

A decorrere dal 1° ottobre 2021 - a seguito dell'emanazione del Dm 21 giugno 2021(15) - è stato soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti/alle cessioni di beni con San Marino.

Ciò vale anche per le fatture emesse in forma cartacea (l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con operatori sammarinesi scatterà dal 1° luglio 2022), come confermato da un avviso (datato 16 dicembre 2021) pubblicato in data 17 dicembre 2021 dall'agenzia delle Dogane.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino